

# Statuto dell'Associazione di volontariato

## *Diamogustoallavita*

### Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione di volontariato non riconosciuta: “**Diamogustoallavita**”, in seguito denominata Associazione. L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'associazione è di venti anni.

L'Associazione ha sede nei locali della parrocchia “Cristo Re” di Camucia, Piazza Cristo Re n°8.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.

### Art. 2 FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica. Si avvale di una struttura democratica, che consenta, anche attraverso l'uso di strumenti telematici, l'effettiva partecipazione degli associati all'Associazione stessa. Ha lo scopo di promuovere iniziative di natura religiosa, caritativa, formativa, sociale, culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alla comunità ecclesiale della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e del territorio in cui essa insiste.

L'Associazione ispira la sua azione ai valori cristiani e al magistero della Chiesa Cattolica; è aperta ad ogni iniziativa che favorisca la crescita e la promozione umana, sociale e culturale, il dialogo e il confronto fra le persone e le culture, la solidarietà cristiana, l'amicizia, la passione per la vita e per il prossimo, la diffusione – anche attraverso la pratica ludica – dei valori di rispetto, lealtà, aiuto reciproco e integrazione. Intende costituire un luogo di crescita e formazione per gli uomini e le donne del futuro.

Le finalità che l'Associazione persegue sono la valorizzazione e la promozione della persona rivolgendosi prevalentemente a bambini, adolescenti, giovani e famiglie. Tali finalità vengono perseguite attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad attività educative, ludiche, ricreative, servizi integrati per le scuole, attività teatrale, musicale, sportive, di animazione e di intrattenimento, corsi di formazione e informazione nella consapevolezza che ciascuno di noi è chiamato ad essere «Sale della Terra... Luce del Mondo» (*Vangelo secondo Matteo 5, 13-14*). Queste iniziative sono in particolare rivolte alle realtà giovanili cercando di creare una sinergia tra tutti i soggetti preposti alla loro formazione e crescita come la famiglia, la parrocchia, la scuola, le istituzioni, altre forme associative con le quali l'associazione condivide modalità e finalità.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

L'Associazione è guidata spiritualmente da un sacerdote o religioso (in seguito denominato Assistente Ecclesiale) in qualità di garante dei principi fondanti, della formazione dei membri dell'Associazione e come aiuto nella progettazione e realizzazione delle iniziative.

### **Art. 3 ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

Per raggiungere i propri fini istituzionali, l'Associazione favorirà la programmazione delle proprie attività e iniziative, la condivisione e la formazione degli associati e dei simpatizzanti; promuoverà corsi di formazione, attività di dopo-scuola, campi scuola estivi e invernali, gruppi giovanili, oratori, gite, pellegrinaggi, ritiri spirituali, iniziative di carità, convegni, seminari, gruppi di studio, corsi di aggiornamento, dibattiti, mostre, pubblicazioni, occasioni di accoglienza e integrazione di persone e famiglie in difficoltà, eventi e tornei sportivi, gruppi sportivi, circoli ricreativi. Favorirà ogni altra iniziativa funzionale alla crescita e alla promozione religiosa, caritativa, sociale, musicale, culturale e sportiva degli associati e della popolazione.

### **Art. 4 SEDE**

L'associazione ha sede in Camucia, piazza Cristo Re n° 8, nei locali della parrocchia. La sede potrà essere variata e trasferita in altro luogo, purché idoneo al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, così come potranno essere istituite sedi secondarie.

### **Art. 5 ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE**

Oltre ai soci costituenti, cioè i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione, sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche, le quali, intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, facciano domanda di ammissione, a condizione che tale domanda sia accolta dal Consiglio, e versino la quota associativa annuale. Gli aderenti maggiorenni compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e la trasmissibilità della qualità di associato.

Possono aderire all'Associazione quanti si riconoscono nella sua natura e nelle sue finalità, inoltrando alla Presidenza domanda scritta con le generalità, la professione, la residenza, e con la dichiarazione di accettazione senza riserve delle norme del presente Statuto e delle eventuali norme regolamentari interne e con il versamento della quota annuale. Spetterà al Consiglio Direttivo l'accettazione o meno della domanda di ammissione.

L'ammissione decorre dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

Sono aderenti all'Associazione:

1. Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto.
2. Soci ordinari: sono i soci che tramite una domanda predisposta dall'Associazione manifestano la loro volontà di aderire e supportare l'Associazione. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Tali decisioni del Consiglio sono inappellabili. I soci sono in possesso della tessera, possono partecipare alle Assemblee e a tutte le iniziative proposte, votano in Consiglio pur non potendo rivestire ruoli che comportino responsabilità verso terzi peculiari dei soli soci animatori.
3. Soci animatori maggiorenni, di seguito denominati animatori: sono soci ordinari maggiorenni che svolgono particolari attività di formazione e animazione. Per poter rivestire questo ruolo è necessario rispettare le norme specifiche del presente statuto e il regolamento annuale.
4. Soci animatori minorenni, di seguito denominati animatori minorenni: hanno gli stessi diritti e gli stessi

doveri dei soci animatori maggiorenni. Nello svolgimento delle loro attività dovranno avere un animatore maggiorenne che avrà la mansione di tutor e che sarà responsabile diretto dei comportamenti del socio minorenni. Pur potendo partecipare alle Assemblee non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche sociali, neppure attraverso i genitori o chi ne fa le veci. All'atto dell'adesione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo una domanda predisposta dall'associazione che deve essere compilata e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

5. Soci minorenni: sono i minorenni che possono partecipare attivamente alle assemblee ma non hanno diritto di voto, neppure attraverso i genitori o chi ne fa le veci. All'atto dell'adesione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo una domanda predisposta dall'Associazione che deve essere compilata e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
6. Soci onorari: sono enti, associazioni, istituti, persone fisiche o giuridiche di prestigio e particolare statura morale che favoriscono in vari modi lo sviluppo e l'opera dell'Associazione o che contribuiscono alle iniziative con erogazioni o collaborazioni straordinarie.
7. Soci sostenitori: finanziano liberamente le attività dell'Associazione ma, non essendo soci, non hanno diritto al voto.
8. Soci onorari con diritto di voto: sono persone consacrate che favoriscono in vari modi lo sviluppo e l'opera dell'Associazione o che contribuiscono alle iniziative con il proprio contributo personale o per la carica che ricoprono, come ad esempio i parroci. Il Consiglio Direttivo propone a tali soggetti l'adesione all'associazione tramite un apposito modulo. Tale nomina sarà comunque subordinata all'accettazione da parte di quest'ultimi. Tali soci hanno tutti i diritti dei soci ordinari come il diritto di voto, ma non pagano la quota associativa.

Chiunque aderisce all'Associazione deve essere disponibile con onestà e rigore morale, a prestare, nei limiti delle proprie possibilità e capacità, la sua opera di volontariato per sostenerla e contribuire a realizzarne gli scopi.

Tutti gli associati possono essere delegati dal Consiglio Direttivo ad espletare forme di servizio e/o di consulenza secondo le proprie capacità o professionalità, in maniera gratuita e con semplice rimborso di spese vive documentate.

L'associazione per le sue attività si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, disinteressate e gratuite dei propri soci, pur potendosi avvalere di soggetti esterni che in tal caso potranno essere retribuiti. Per tutte le attività poste in essere, tenuto conto delle capacità professionali dei propri soci, l'associazione si avvarrà di autonoma progettazione.

Gli incarichi affidati dal Consiglio Direttivo, sia a soci che a terzi, possono venire revocati qualora vengano intraprese dai medesimi iniziative difformi o in contrasto col presente Statuto.

Gli aderenti hanno diritto a partecipare all'Assemblea, all'elezione del Consiglio e a prendere visione e approvare il rendiconto annuale, preventivo e consuntivo, se in regola con il pagamento del contributo.

Per i nuovi soci il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro quindici giorni dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Per gli altri soci il pagamento dovrà essere effettuato entro la riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

## **ART. 6 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio dell'associazione si perde automaticamente:

- per dimissione volontaria tramite un'opportuna comunicazione scritta presentata tempestivamente al Consiglio;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale dell'anno precedente alla riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo;
- per decesso.

La qualità di socio dell'Associazione si perde per decisione inappellabile del Consiglio Direttivo:

- per comportamento in contrasto con le finalità e lo spirito dell'associazione;
- per inadempienza a quanto liberamente sottoscritto nello Statuto.

## **ART. 7 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;
- delle quote associative annuali;
- di raccolte fondi in campagne di sensibilizzazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- di lasciti volontari ed illimitati o di elargizioni di singoli, associazioni, fondazioni, società;
- di contributi e finanziamenti di organismi della Chiesa, di enti pubblici e privati e persone fisiche;
- di rimborsi derivanti da convenzioni;
- di contributi di organismi internazionali;
- di ogni altra entrata consentita o prevista dalla Legge;
- di sponsorizzazioni particolari per singole iniziative;
- di entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- dei propri avanzi netti di gestione.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa annuale.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e a quelli per l'adesione annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari affinché l'Associazione possa in parte autofinanziarsi.

I versamenti e le donazioni sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o di recesso, esclusione o morte del socio, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato.

Il versamento non crea diritti patrimoniali di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

I fondi sono depositati presso istituti di credito disposti dal consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria inferiore a mille euro può essere effettuata autonomamente dal Presidente sentito il parere del Tesoriere. Le operazioni finanziarie superiori a mille euro sono possibili con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere (o di altra componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica).

L'Associazione può collaborare, anche attraverso la donazione di beni strumentali, con parrocchie, enti, istituzioni, gruppi, associazioni, movimenti che ne condividono l'ispirazione e/o che operano nei medesimi settori.

Le donazioni e le collaborazioni dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi sociali non compete alcuna retribuzione o compenso.

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

## **Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ADERENTI**

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio preventivo e della programmazione istituzionale entro il 30 settembre. In tale occasione il Consiglio dovrà presentare all'assemblea la relazione delle attività svolte nell'anno solare in corso;
- per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente e la verifica della programmazione svolta entro il 31 marzo.

L'Assemblea può anche essere convocata ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione e l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dal primo Consiglio Direttivo utile e l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro sette giorni da tale consiglio.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- provvedere, previa determinazione del numero dei Consiglieri, alla nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato;
- approvare il regolamento interno annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività (Documento di Programmazione annuale) proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- deliberare le modalità del ripianamento di eventuali perdite;
- ratificare l'ammontare della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla revoca della qualifica di membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente agli aderenti con comunicazione cartacea e/o elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita, con indicazione dell'ordine del giorno. Lo stesso dovrà essere anche reso pubblico nella sede sociale e attraverso il sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti da parte del segretario. Il Segretario d'Assemblea viene nominato di volta in volta dal Presidente e può essere anche un non socio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto tenuto conto delle deleghe. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti tenuto conto delle deleghe. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria mediante avviso di convocazione che è inviato individualmente agli aderenti con comunicazione cartacea e/o elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita, con indicazione dell'ordine del giorno. Lo stesso dovrà essere anche reso pubblico nella sede sociale e attraverso il sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- su proposta del Consiglio Direttivo, provvede allo scioglimento dell'Associazione, alla liquidazione e devoluzione del suo patrimonio;
- decide riguardo a ogni altro evento che esuli dall'ordinaria amministrazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto tenuto conto delle deleghe. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti tenuto conto delle deleghe. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di assenza dal Vicepresidente, delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario d'Assemblea straordinaria viene nominato di volta in volta dal Presidente e può essere anche un non socio. Di ogni Assemblea il segretario deve redigere il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti.

Le modifiche statutarie sono regolamentate dall'art. 30 del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata autonomamente dal Vescovo o dal Vicario generale della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro nel caso in cui questi ritengano che il Consiglio Direttivo o l'associazione abbia intrapreso iniziative che vadano contro i principi della chiesa cattolica oppure contro i valori e le finalità che ispirano l'Associazione.

### **Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal segretario, dall'Assistente ecclesiastico e da un numero di consiglieri minimo di sette fino ad un massimo variabile deciso dall'assemblea, e da un minimo di 3 soci fondatori. Al Consiglio Direttivo possono liberamente partecipare i sacerdoti delle parrocchie interessate dalle attività dell'Associazione, il Vicario zonale, il Vicario generale, il Vescovo. Per favorire la partecipazione attiva, a tali soggetti sarà inviata una comunicazione scritta, anche sotto forma elettronica, almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo a cui sono invitati a partecipare.

Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il termine triennale scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno del triennio.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da:

- 80% di soci animatori maggiorenni;
- 10% di soci ordinari;
- 10% di altri soci.

I soci animatori non eletti, sia maggiorenni che minorenni, devono comunque partecipare alle riunioni del consiglio senza però avere diritto di voto, pur potendo contribuire con proprie idee e proposte.

Tutti i soci potranno essere incaricati di coordinare e far parte di speciali commissioni istituite dal Consiglio Direttivo per lo studio di determinate questioni, progetti e proposte.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare al suo interno nella sua prima riunione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario del Consiglio Direttivo.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

In caso di assenza del segretario il consiglio provvederà alla nomina di un sostituto pro tempore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare persone esterne e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo e non vincolante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le sue decisioni sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che deve essere tenuto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Tali verbali devono essere redatti dal segretario e firmati sia dal segretario che dal Presidente dell'associazione.

Tale Consiglio dovrà ritrovarsi durante l'anno, anche in via informale, per il tempo necessario per perseguire le finalità e i valori di riferimento dell'associazione, per chiarire gli obiettivi che l'associazione si pone, per cercare sinergia, coesione, condivisione e tratteggiare insieme strategie adeguate alle mutevoli condizioni e bisogni della società.

Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, secondo le direttive indicate dall'Assemblea ordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo:

- è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento delle attività dell'associazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo alle Assemblee;
- redige il documento di programmazione annuale e il regolamento annuale;
- promuove e coordina le attività autorizzandone la spesa;
- delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione, dopo aver proceduto prima dell'inizio del nuovo anno sociale, alla revisione della lista dei soci;
- propone l'ammontare della quota associativa di persone e gruppi;
- affida ai suoi membri, agli altri soci animatori, a terzi, delle speciali commissioni costituite per lo studio di determinate questioni, progetti e proposte;
- collaziona le relazioni predisposte dai coordinatori delle suddette commissioni;
- redige i regolamenti interni che disciplinano le attività dell'Associazione, in particolare *il regolamento annuale (art. 20) e il documento di programmazione annuale (art. 19)*;
- delibera sulla partecipazione dell'associazione alle attività di enti pubblici e privati, purché conformi alle proprie finalità istituzionali;
- delibera su incarichi e consulenze da affidare a soci e/o a terzi per il compimento di progetti ed attività che ritenga nell'interesse dell'associazione, secondo le direttive generali dell'Assemblea, sia retribuite che gratuite;
- delibera sul contributo a carico dei partecipanti alle attività;
- predispose il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
- determina al proprio interno gli incarichi ai Consiglieri;
- decide sugli investimenti patrimoniali, sempre finalizzati a promuovere le attività istituzionali;
- attribuisce e revoca incarichi, deleghe o procure;
- propone le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

## **Art. 12 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza di voti. Tale nomina deve essere ratificata entro 15 giorni dal vescovo o dal vicario generale della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. In caso di mancata ratifica, entro 15 giorni il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Presidente provvedendo a fare approvare tale atto dal vescovo o dal vicario generale.

Il Presidente:

- presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'eventuale comitato esecutivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- coordina e sovrintende tutte le attività dell'associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nel successivo Consiglio Direttivo.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In caso di cessazione della carica da Presidente prima della scadenza del mandato, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente che convoca il consiglio per deliberare la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche associative.

### **ART. 13 IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso che le assenze del Presidente e del Vicepresidente si prolunghino oltre un mese, verrà convocata l'assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

### **ART. 14 IL TESORIERE**

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità, effettua le relative verifiche, predispone, dal punto di vista meramente contabile, i rendiconti consuntivo e preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

### **ART. 15 SOCI ANIMATORI**

La sorgente del nostro servizio è la nostra fede. I soci animatori devono ispirare i propri comportamenti ai valori della Chiesa, consapevoli che, nello svolgimento del proprio servizio verso il prossimo, sono chiamati ad essere testimoni del Vangelo: *“Andate in tutto il mondo e predicate ad ogni creatura”* (Mc 16, 15).

Il socio animatore è il socio che:

- propone idee, progetta, organizza, prepara e realizza le attività con impegno e responsabilità, consapevole del proprio ruolo educativo;
- collabora attivamente con gli altri soci, in particolare con i soci-animatori e gli altri membri del consiglio, rispettando quanto deciso;
- coopera con tutte le realtà parrocchiali, associative, istituzionali e private con cui l'associazione si troverà a condividere progetti ed iniziative;

La preparazione del socio animatore a ricoprire tale qualifica gli deriva da un percorso di formazione comune agli altri soci animatori e predisposto annualmente dal consiglio stesso. All'interno del percorso di formazione avrà un ruolo fondamentale il cammino di fede di ciascun animatore vissuto personalmente e in comunione con gli altri.

I soci animatori che hanno già ricoperto tale ruolo negli anni precedenti dovranno presentare domanda scritta al Presidente entro la prima riunione del Consiglio Direttivo per richiedere la conferma della loro qualifica. L'ammissione sarà comunque deliberata dal consiglio, la cui decisione è inappellabile.

### **ART. 16 RICHIESTA DI AMMISSIONE DEI SOCI ANIMATORI**

Il socio, per assumere la qualifica di socio-animatore, deve presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione utilizzando il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Su tale richiesta deciderà il Consiglio Direttivo secondo le norme dettate dallo statuto e dal regolamento annuale. Tale decisione è inappellabile.

## **ART. 17 NUOVI SOCI-ANIMATORI**

Le domande presentate entro il 31 ottobre, se accettate dal Consiglio Direttivo, consentono, ai soci richiedenti, di partecipare come soci-animatori alle attività che prevedano il pernottamento (ad esempio campeggi estivi o invernali) o altre attività (gite, escursioni, ritiri, feste, ...). Trascorsi almeno 90 giorni dall'accettazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo nomina il socio animatore se sussistono i requisiti di cui all'art. 18 valutati nel periodo che va dall'accettazione della domanda a quando si riunisce il consiglio per valutare la richiesta.

Le domande presentate entro il 28 Febbraio, se accettate dal Consiglio Direttivo, consentono, ai soci richiedenti, di partecipare come soci-animatori a tutte le attività che non prevedano il pernottamento. Trascorsi almeno 90 giorni dall'accettazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo nomina il socio animatore se sussistono i requisiti di cui all'articolo 18 valutati nel periodo che va dall'accettazione della domanda a quando si riunisce il consiglio per valutare la richiesta.

Una volta accettata la richiesta di ammissione a socio-animatore, il socio assume la condizione di socio animatore in prova. Tale situazione provvisoria, di durata di almeno 90 giorni dall'accettazione della domanda, obbliga il socio richiedente a frequentare le attività e gli incontri stabiliti per i soci animatori, rispettando i vincoli stabiliti dal presente statuto e dalle norme d'attuazione annuali. Nel caso in cui il richiedente non avrà rispettato i suddetti requisiti la domanda decadrà automaticamente. Il socio potrà riproporre la domanda e il computo dei requisiti ripartirà dalla data di accettazione dell'ultima domanda. Le presenze precedenti la data di accettazione della domanda da parte del consiglio verranno perse.

## **ART. 18 REQUISITI DEI SOCI ANIMATORI**

I requisiti necessari per poter essere soci animatori sono:

- i requisiti richiesti per la qualità di socio;
- la frequenza e la partecipazione attiva al percorso di formazione, alle riunioni e ad ogni altra attività organizzata dall'associazione stessa, specie quelle definite nel documento di programmazione annuale;
- la presenza ai “momenti forti”( meeting, ritiri...).

Tutte le date degli incontri di formazione, riunioni e le altre attività verranno comunicate ai soci animatori almeno una settimana prima, anche con strumenti elettronici come la pubblicazione sul sito web dell'Associazione, via e mail o tramite affissione sulla bacheca dell'Associazione.

## **ART. 19 DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE**

Nella prima Assemblea annuale il Consiglio Direttivo dovrà presentare il programma o, qualora non sia possibile fissare preventivamente delle date certe, i progetti degli incontri di formazione per gli animatori e le altre attività istituzionali che si svolgeranno nel corso dell'anno.

Il Consiglio Direttivo fa salva la possibilità di modificare, durante l'anno, quanto stabilito nella programmazione annuale se ciò venisse ritenuto necessario al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Tali modifiche verranno rese note attraverso l'affissione nella bacheca dell'associazione e la pubblicazione nel proprio sito internet per non meno di 15 giorni.

## **ART. 20 IL REGOLAMENTO ANNUALE**

Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea riunita per l'approvazione del bilancio preventivo il regolamento annuale contenente le norme attraverso le quali il Consiglio stesso valuterà l'idoneità del richiedente ad acquisire, o mantenere, la qualifica di socio-animatore.

Tali norme dovranno fare riferimento alle percentuali di frequenza che non dovranno essere comunque inferiori al cinquanta per cento più uno del totale degli incontri, delle riunioni e delle attività realmente effettuate.

Inoltre nel Regolamento Annuale dovranno essere esplicitate tutte le regole di comportamento che gli animatori sono tenuti a rispettare nell'espletamento delle loro mansioni, regole volte a tutelare i soggetti usufruttori dei servizi erogati dall'associazione, nonché l'associazione stessa. Tale regolamento dovrà essere sottoscritto dal socio al momento della richiesta di ammissione come socio animatore.

Le regole descritte nel regolamento annuale servono per rendere più oggettiva possibile la decisione da parte del Consiglio Direttivo.

Quanto disposto annualmente nel "Regolamento annuale" non può essere modificato nel corso dell'anno sociale.

## **ART. 21 INCARICO DEI SOCI-ANIMATORI PER LE ATTIVITA'.**

Per poter partecipare come animatore a tutte le attività dell'associazione, il socio animatore deve rispettare tutte le norme e le disposizioni presenti nello statuto e nel regolamento annuale, in particolar modo per quanto riguarda la parte di formazione e la partecipazione alle riunioni.

Il Consiglio Direttivo per incaricare i soci-animatori che dovranno svolgere determinate attività dovrà valutare:

- la disponibilità data dal socio animatore sia per l'organizzazione sia per la partecipazione a detta attività;
- la frequenza e partecipazione agli incontri, alle riunioni, ai "momenti forti" (meeting, ritiri...) e ad ogni altra attività organizzata dall'Associazione fino alla data del consiglio come stabilito nel documento di programmazione annuale;
- gli anni di esperienza come socio-animatore in questa associazione.

Nella scelta del gruppo dei soci-animatori, il consiglio dovrà tener conto che:

- almeno 1/3 degli animatori scelti dovranno essere animatori senior, ossia animatori maggiorenni che sono stati animatori ad almeno 5 campeggi;
- i soci animatori minorenni dovranno essere al massimo 1/3 del totale.

Un socio animatore maggiorenne può essere responsabile al massimo di un solo socio animatore minorenne.

Il socio-animatore incaricato si impegna attivamente ad ideare, progettare e realizzare concretamente l'attività da portare a compimento rispettando quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 22 INCARICO DEI SOCI-ANIMATORI PER LE ATTIVITA' CHE RICHIEDONO IL PERNOTTAMENTO.**

Il Consiglio Direttivo incarica i soci-animatori che dovranno svolgere le attività che richiedono il pernottamento secondo quanto disposto dall'art. 21.

Considerata la particolare responsabilità e impegno richiesto agli animatori per poter svolgere tali attività, il Consiglio Direttivo incaricherà i soci-animatori tenendo anche conto dei seguenti criteri:

- il numero di animatori presenti sarà valutato in base al numero di ragazzi partecipanti. Il numero di animatori non potrà comunque essere superiore ad 1/3 dei ragazzi. Se il rapporto tra gli animatori e i ragazzi è maggiore di un terzo ma il numero di animatori disponibili è minore o uguale a dieci, potranno comunque partecipare tutti questi animatori;

- a parità di frequenza e partecipazione agli incontri, alle riunioni, ai “momenti forti”( meeting, ritiri...) e ad ogni altra attività organizzata dall'associazione fino alla data del consiglio come stabilito nel documento di programmazione annuale verranno considerati i campeggi all'attivo.

### **ART. 23 ASSENZE DEI SOCI-ANIMATORI**

Chi riveste la qualifica di socio-animatore sarà gravato da particolari responsabilità, per tale ragione si richiede massima serietà e impegno da parte di coloro che intendono assumere tale ruolo.

Ciascuno dei soci-animatori deve cercare di dare il proprio contributo attraverso la partecipazione attiva a tutte le iniziative proposte dall'Associazione durante l'arco dell'intero anno.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la non partecipazione del socio-animatore alle attività che richiedano il pernottamento nel caso in cui valuti come scarsa la partecipazione alle attività extra-formative.

Il socio-animatore deve anticipatamente avvisare per iscritto il Presidente della propria assenza al successivo incontro di formazione o Consiglio Direttivo specificandone i motivi.

I casi di assenza che non verranno considerati al fine del calcolo delle presenze necessarie per partecipare come animatori alle attività che richiedano pernottamento sono:

- malattia;
- impossibilità oggettiva ( es. studio fuori casa, impegni di lavoro).

Il Consiglio Direttivo valuterà tale comunicazione e deciderà se giustificare o meno l'assenza del socio. Le assenze giustificate verranno verbalizzate nel libro presenze.

### **ART. 24 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ANIMATORE**

La perdita della qualifica di socio animatore viene stabilita con delibera del Consiglio Direttivo per le seguenti cause:

- mancato rispetto delle norme stabilite dal presente statuto e nel regolamento annuale;
- comportamenti non consoni ai principi dell'associazione.

La qualifica di socio animatore si perde automaticamente in caso di assenza consecutiva e ingiustificata a 4 momenti di formazione (incontri di formazione, corsi, meeting, ...) o consigli direttivi. Il Consiglio provvederà solo alla verbalizzazione.

### **ART. 25 ASSICURAZIONE**

Tutti i partecipanti alle attività proposte dovranno avere una copertura assicurativa secondo quanto prescritto dalla legge. Potranno essere attivate particolari coperture assicurative per eventi particolari.

Il Consiglio Direttivo, se lo riterrà opportuno, provvederà a stipulare ulteriori coperture assicurative per il socio-animatore. Tali polizze aggiuntive sono a carico dell'Associazione.

### **ART . 26 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione. Deve essere anche redatto il libro delle presenze che contenga ordinatamente l'elenco dei soci-animatori che partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quanto stabilito nel documento di programmazione annuale.

## **ART. 27 RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il 30 Settembre dell'anno precedente e quello consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno seguente, per essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

## **ART. 28 AVANZI DI GESTIONE**

E' vietato distribuire ai soci dell'Associazione e a chiunque altro, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o enti che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità istituzionali affini.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la donazione di beni materiali, anche attraverso il loro acquisto a intero carico dell'associazione, a singole persone o famiglie che si trovano in reale difficoltà economica o in stato di oggettivo bisogno.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea, può costituire un fondo patrimoniale per sovvenire ad eventuali perdite degli esercizi successivi.

Può costituire un accantonamento di fondi in previsione della manutenzione di eventuali immobili acquistati, presi in locazione o in comodato.

## **ART. 29 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione devono essere devoluti in egual misura alle attività promosse da Don Carlos Pimentel in favore dei bambini poveri in Argentina (progetto Santa Cristina), al progetto SPES della Pastorale Giovanile Diocesana in Albania e all'associazione Amimo (*Amici di Moba*) e. In caso in cui tali iniziative non esistano più oppure qualora i fini diventino incompatibili con quelli di cui all'articolo 2 del presente statuto, il patrimonio dovrà essere devoluto ad organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora nel corso della vita dell'Associazione, essa abbia usufruito di strutture immobiliari altrui, concesse a qualsiasi titolo, queste devono essere restituite ai proprietari nelle condizioni in cui furono concesse, salvo il normale deterioramento d'uso.

### **ART. 30 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Arezzo.

### **ART. 31 MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi e/o da almeno un quinto degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

### **ART. 32 LEGGE APPLICABILE**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e alla legislazione regionale sul volontariato.

### **ART. 33 NORME DI FUNZIONAMENTO**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale e attraverso il sito internet dell'Associazione. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

### **ART. 34 NORMA TRANSITORIA**

Per permettere un effettivo funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede a nominare, durante la sua prima riunione, soci animatori, quei soggetti che, pur non essendo soci firmatari dell'atto costitutivo, ritenga capaci e meritevoli di rivestire tale carica per l'anno in corso.

Il soggetto che sarà nominato socio animatore in tale occasione, deve comunque aver manifestato al Consiglio la propria volontà a rivestire tale ruolo attraverso il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

La scelta degli animatori viene fatta in relazione all'impegno del soggetto fino al momento della stesura dell'Associazione.

Tale disposizione avrà efficacia solo per la prima riunione del Consiglio Direttivo, vista l'impossibilità di applicare i criteri di scelta degli animatori di cui agli art. precedenti.

Per qualsiasi successiva nomina di socio dovranno esser rispettate le norme di cui agli articoli precedenti.

### **ART. 35 LOGO**

L'Associazione ha un proprio logo che, riprodotto nel foglio allegato, fa parte integrante del presente Statuto, costituisce segno distintivo dell'associazione medesima e verrà utilizzato per contraddistinguere ogni attività e/o pubblicazione attinente alla vita sociale.

